

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1560 di lunedì 02 ottobre 2006

Recensione editoriale

Alcuni paragrafi del nuovo libro "Guida pratica di igiene e sicurezza del lavoro: l'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori", di Rolando Dubini.

Pubblicità

Presentiamo alcuni paragrafi del nuovo libro "Guida pratica di igiene e sicurezza del lavoro: l'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori", di Rolando Dubini*

A1.1 L'approccio alla prevenzione attraverso il d.lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La filosofia del d.lgs. n. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.

A1.1.1. Gli obblighi generali della legislazione comunitaria di tutela; una nuova cultura gestionale ed organizzativa.

Per comprendere la filosofia prevenzionistica del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" è necessario affrontare preliminarmente il diritto comunitario, del quale costituisce la diretta trasposizione nell'ordinamento nazionale.

Il quadro comunitario della legislazione di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro **si fonda su alcuni obblighi generali che costituiscono altrettanti principi fondamentali**, i quali svolgono una duplice funzione:

- 1) forniscono gli indirizzi di fondo alla legislazione comunitaria tecnica o di dettaglio (le direttive particolari di cui all'art. 16 e allegato della direttiva 89/391);
- 2) **individuano i principi inderogabili che le legislazioni di attuazione delle direttive negli ordinamenti nazionali debbono rispettare in ogni caso.**

Tali principi sono stati espressi con la formula riassuntiva della c.d. nuova cultura della prevenzione, formula parziale e fuorviante (la cultura della prevenzione infatti è una sola, e si snoda, senza soluzione di continuità, dagli anni '50 ad oggi, attraverso la preziosa guida interpretativa fornita dalla giurisprudenza di legittimità), perché più che di nuova cultura della prevenzione, si tratta di **nuova cultura gestionale ed organizzativa, il cui oggetto, nei suoi tratti fondamentali, non è cambiato: i principi generali della prevenzione delineati dal diritto comunitario coincidono con quelli desumibili dall'art. 32 della Costituzione, dall'articolo 2087 del Codice civile, dall'articolo 4 del D.p.r. n. 547/55.** La novità non è nella cultura della prevenzione, ma nell'imposizione di un nuovo modello di impresa, l'impresa sicura, che è tale nella misura in cui fa propri gli obblighi prevenzionistici di tutte le norme di legge vigenti, incluse quelle più remote, attraverso l'adozione di un sistema minimo di gestione organizzata della sicurezza.

Link a "Guida pratica di igiene e sicurezza del lavoro: l'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori", estratto dal nuovo libro di prossima pubblicazione pubblicazione a cura di, Ronaldo Dubini, avvocato in Milano.

